Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì 23 novembre — Numero 274

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma presso l'Amministrazione anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » 26; » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, *concernente le imposte sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi d'illuminazione elettrica.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 luglio 1921, n. 848;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'atto dell'importazione del caffè viene, a partire dal 1° marzo 1922, riscosso un diritto complessivo per quintale, di:

lire mille, per il caffè in grani e in pellicole, proveniente da paesi ammessi al trattamento doganale convenzionale;

lire millecento, per il caffè in grani ed in pellicole proveniente da paesi ai quali si applica la tariffa generale;

lire millecinquecentoquaranta, per il caffè tostato.

Dette somme sono comprensive dei dazi doganali, dell'aggio e della tassa di consumo; l'importo di quest'ultima è rappresentato dalla differenza fra la somma complessiva e l'ammontare dei diritti doganali e dell'aggio.

Le dogane provvederanno a versare in tesoreria le singole quote con l'imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio dell'entrata.

Resta, dalla data suddetta, abrogato il secondo comma dell'articolo 1 del Nostro decreto 3 luglio 1921, n. 848.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione dei surrogati del caffè, ripristinata con l'art. 2 del suddetto Nostro decreto 3 luglio 1921, è stabilita nella misura di lire 350 il quintale, anche per i prodotti non ancora immessi in consumo.

Nella stessa misura è riscossa la sopratassa di fabbricazione sui surrogati del caffè importati dall'estero,

Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895 n 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905 n. 308.

Al quarto comma dell'art. 1 del citato allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, è sostituito il seguente:

« Le condizioni nelle quali devono trovarsi i pacchetti o recipienti, la qualità dei contrassegni da usare per la loro identificazione o le norme per l'applicazione di tali contrassegni saranno determinate con decreto del ministro delle finanze ».

Art. 3.

Chiunque intenda preparare mediante torrefazione, macinazione o in qualsiasi altro modo, sostanze, che nel consumo possano servire come surrogati del caffè, deve ottenerne licenza, facendone all'uopo denuncia al competente ufficio tecnico di finanza.

Nella denuncia devono essere indicate le materie prime delle quali il richiedente intende fare uso per la produzione dei surrogati del caffè.

Qualora, nel corso di validità della licenza, lo stesso fabbricante intenda impiegare altre materie prime non indicate nella denuncia in base alla quale sia stata rilasciata la licenza, deve farne preventiva dichiarazione al predetto ufficio per ottenerne la autorizzazione.

La licenza è valida per l'anno solare e per la ditta e per il luogo pei quali fu rilasciata ed è sottoposta al diritto fisso di L. 50.

Art. 4.

Con deliberazione del ministro delle finanze potrà essere rifiutata la licenza per la preparazione di surrogati del caffè con materie prime il cui impiego a tale uso sia riconosciuto nocivo alla salute pubblica dalla Direzione generale di sanità o sia giudicato come artificio contro la buona fede commerciale su parere del Collegio consultivo dei periti doganali.

Contro la deliberazione del ministro delle finanze, emessa in virtù del presente articolo, non è ammesso gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 5.

È vietata l'importazione dall'estero di surrogati del caffè preparati in tutto o in parte con materie prime non ammesse, ai sensi del precedente articolo, per la preparazione degli stessi prodotti nelle fabbriche nazionali.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 2 del ripetuto Nostro decreto 3 luglio 1921, nella parte relativa alla soppressione del diritto di monopolio sulle lampadine elettriche, è stabilita un'imposta di fabbricazione sui sotto indicati organi di illuminazione elettrica, nella misura per ciascuno di essi indicata:

a) organi per illuminazione elettrica a incandescenza o luminescenza di qualsiasi sistema:

	Lampade a filamento di carbone	Altri organi illuminanti
1° fino a 10 watt	L. 0,25	L. 0,50
2° da 11 a 50 watt	L. 0,75	L. 1,50
3° da 51 a 200 watt	L. 1,50	L. 3,00
4° da 201 watt in più	L. 3,00	L. 6,00

b) organi per illuminazione ad arco, esclusi i carboni puri o metallizzati al kg. L. 3.

c) carboni puri o metallizzati o di altro sistema per illuminazione elettrica ad arco al kg. L. 2.

Nelle stesse misure è riscossa la sopratassa di fabbricazione sugli organi per illuminazione elettrica di qualsiasi sistema importati dall'estero.

Sono esenti dall'imposta gli organi d'illuminazione destinati all'esportazione.

Art. 7.

Con decreto del ministro delle finanze sarà stabilito il giorno dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente articolo. Fino a quel giorno saranno riscosse l'imposta di fabbricazione e la sopratassa di confine sulle lampadine elettriche nella misura e nei modi in vigore per la riscossione del diritto di monopolio istituito col Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1553.

Art. 8.

Chiunque fabbrichi organi d'illuminazione elettrica soggetti all'imposta di cui all'art. 6 o parti di essi organi, deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, e ottenerne licenza soggetta al diritto di L. 100 annue per le fabbriche di organi d'illuminazione indicati alle lettere *a)* e *b)* dello stesso art. 6 e di L. 30 per le fabbriche di carboni di cui alla lettera *c)*.

Art. 9.

Le fabbriche di organi d'illuminazione indicati all'art 8 sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione di opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

Col regolamento potranno essere stabilite speciali norme di vigilanza sulle fabbriche di parti di detti organi e sulla destinazione e l'uso delle stesse parti importate dall'estero.

Art. 10.

È data facoltà al ministro delle finanze di stabilire con decreto che gli organi illuminanti di cui all'art. 6 non possono essere messi in vendita se non sieno muniti, a cura e spese dei fabbricanti e degl'importatori,

di speciali contrassegni comprovanti il pagamento dell'imposta, distribuiti dall'Amministrazione.

La qualità dei contrassegni e le norme per la loro applicazione saranno determinate pure con decreto del ministro delle finanze, con facoltà di disporre l'identificazione dei prodotti già esistenti nei depositi o negli esercizi di vendita entro un termine da stabilire con lo stesso decreto comminando ai contravventori le stesse pene di cui all'art. 3 dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, richiamata nell'art. 2 del presente.

Art. 11.

Il pagamento dell'imposta sugli organi illuminanti di cui all'art. 6 è effettuato dal fabbricante direttamente in tesoreria, in ragione della quantità del prodotto estratto dal magazzino annesso alla fabbrica. Può essere concessa una dilazione nel pagamento della imposta medesima fino a tre mesi dopo l'estrazione della merce corrispondente dal magazzino, purchè il debito del fabbricante non venga ad eccedere i quattro quinti della cauzione da stabilire nel regolamento.

Per tener conto degli organi illuminanti, che vengano respinti alle fabbriche perchè inservibili, dei contrassegni guasti o distrutti, e di ogni altra perdita anche per forza maggiore, è concesso al fabbricante sull'imposta liquidata per le estrazioni soggette ad imposta, effettuate durante l'esercizio finanziario, un abbuono del 2 0[0 per i carboni e del 5 0[0 per gli altri organi illuminanti, mediante accreditamento sul debito d'imposta per l'esercizio successivo.

Art. 12.

La fabbricazione clandestina degli organi d'illuminazione elettrica di cui all'art. 6 è punita con una multa fissa di L. 1000 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta sui prodotti preparati e su quelli in corso di preparazione e che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione è legalmente provata dalla sola presenza in locale non dichiarato, di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione dei mezzi illuminanti in parola.

In tal caso sono soggetti a confisca tanto gli organi illuminanti, ultimati o non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Sono considerati di contrabbando gli organi di illuminazione trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento, ed i contravventori sono puniti con multa variabile dal doppio al decuplo dei diritti di confine. Però, ove la multa così determinata risulti inferiore a L. 200 sarà ritenuta in questa somma.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggano o si tenti di sottrarre gli organi illuminanti anzidetti al pagamento della imposta di fabbricazione, è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta, che si sarebbe frodata.

Art. 13

Agli effetti delle imposte sui surrogati di caffè e sugli organi d'illuminazione elettrica sono applicabili le disposizioni seguenti:

1. Le controversie sulla qualificazione dei prodotti suindicati sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

2. Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si vendano prodotti soggetti a tributo, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta.

Nei casi di sospetto di contravvenzione hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale della R. guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

3. L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Nelle fabbriche l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni stabilite dal regolamento.

4. I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

5. La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi, sono punite con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 200, estensibile al doppio pei recidivi.

6. Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

7. Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata la imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

8. Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di carattere legislativo od al regolamento per la

loro esecuzione è punita con una multa da L. 10 a L. 300.

9. L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

10. I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza o questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'Intendente di Finanza della provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 14.

Con decreti Reali sarà provveduto alla pubblicazione di distinti testi unici delle disposizioni di carattere legislativo per ciascuna delle imposte di fabbricazione sui surrogati di caffè e sugli organi d'illuminazione elettrica.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto l'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, che dispone doversi determinare con decreto Ministeriale le condizioni nelle quali devono trovarsi i pacchetti e recipienti contenenti surrogati del caffè, nonchè la qualità dei contrassegni da usare per la loro identificazione e le norme per l'applicazione dei contrassegni medesimi;

Determina:

Art. 1.

La cicoria preparata ed ogni altra sostanza ancorchè semplicemente torrefatta od anche non torrefatta, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, non possono essere estratte dalle fabbriche o dalle dogane per essere poste in deposito od in commercio, se non racchiuse in pacchetti od in recipienti, identificati con fascette somministrate dall'Amministrazione e dei pesi seguenti al netto: grammi 60, 100, 200, 250, 500, 1000.

I pacchetti ed i recipienti debbono avere la marca di fabbrica ed essere foggiati in guisa da poter applicarvi con perfetta sovrapposizione la fascetta di identificazione.

Art. 2.

Le fascette saranno di sei differenti specie, ed avranno tutte la forma di un rettangolo, largo millimetri 276 ed alto millimetri 10, suddiviso in quattro compartimenti, dei quali i due estremi si estenderanno per millimetri 31 ciascuno, ed i due medi per millimetri 104 pure ciascuno.

Entrambi i compartimenti estremi risulteranno occupati da semplici linee ondulate orizzontali, alternativamente grosse e sottili.

Nel compartimento 2° campeggerà, su fondo arabescato, la leggenda « Tassa di fabbricazione sui surrogati del caffè » distribuita su due linee e formata da lettere maiuscole e filettate.

Nel compartimento 3° riposerà, su fondo ondulato, lo stemma ufficiale dello Stato, col manto Reale, fiancheggiato a sinistra (rispetto al riguardante (dalla parola « Grammi », a destra del numero indicante il peso.

Art. 3.

Le suddescritte fascette saranno stampate su carta bianca filigranata, nei seguenti colori:

rosso	per il peso di grammi		60
aranciato	»	»	100
giallo	»	»	200
verde	»	»	250
bleu	»	»	500
violetto	»	»	1000

Art. 4.

Le fascette d'identificazione devono essere applicate a cura del fabbricante o dell'importatore con colla d'amido od altra sostanza atta ad attaccarle saldamente in guisa da aderire completamente alla superficie sottostante o da impedire che venga estratto il prodotto dal pacchetto o dal recipiente, senza rompere la fascetta.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, addì 21 novembre 1921

Il ministro
SOLERI

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592, *concernente la sistemazione delle imposte di fabbricazione e di consumo.*

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto le leggi 3 luglio 1864 n. 1827, 5 giugno 1869 n. 5111, 11 agosto 1870 n. 5784, allegato *L*, 2 giugno 1877 n. 3860, 7 aprile 1881 n. 143, 2 aprile 1886 n. 3754, 14 luglio 1887 n. 4703, 14 luglio 1891 n. 391, 8 agosto 1895 n. 486, allegati *A*, *C* e *F*, 23 giugno 1912 n. 614, 5 giugno 1913 n. 555, nonchè i decreti Luo-

gotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *I*, 13 maggio 1917 n. 736, allegato *C*, ed 8 novembre 1917 n. 1827 che istituirono varie imposte di fabbricazione e quella di consumo sul gas luce e sull'energia elettrica, come pure i provvedimenti legislativi che li modificarono;

Riconosciuta l'opportunità di sistemare la legislazione in vigore sulle imposte medesime e di ritoccare in misura congrua le aliquote di alcune di esse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle disposizioni in vigore di carattere legislativo sono introdotte le modificazioni contenute negli allegati *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L* e *M* firmati di ordine Nostro dal ministro proponente e riguardanti rispettivamente le imposte di fabbricazione e di consumo sui seguenti prodotti:

1° Acido acetico;
2° Acque gassose;
3° Birra;
4° Gas luce ed energia elettrica;
5° Glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
6° Oli minerali, di resina e di catrame;
7° Oli di semi;
8° Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti;
9° Saponi;
10° Spiriti;
11° Zucchero.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Soleri — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò

Allegato A.

Modificazioni alla legge sull'imposta di fabbricazione dell'acido acetico

Art. 1.

Al R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5175, convalidato con la legge 3 maggio 1888, n. 5407, sono apportate le seguenti modificazioni:

1°) Al 1° comma dell'art. 1 è sostituito il seguente:

Chiunque con qualunque mezzo intenda produrre acido acetico puro o rettificare acido impuro (pirolegnoso) deve farne denuncia scritta all'Ufficio tecnico di finanza e ottenerne la licenza di esercizio soggetta alla tassa annua di L. 200.

Almeno 20 giorni prima d'intraprendere qualsiasi operazione per la produzione di acido acetico puro o rettificazione di quello impuro, il fabbricante munito di licenza deve farne dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza, dimostrando di aver prestato la dovuta cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

2°) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

I locali di fabbrica, dovunque situati, sono sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha anche la facoltà di applicare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni nonchè di ordinare, a spese del fabbricante, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.

La finanza ha inoltre diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qualità o quantità dei prodotti, delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute.

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si venda acido acetico, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta.

Nei casi di sospetto di contravvenzione alla presente legge hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale della R. Guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

3°) Alla prima parte dell'art. 9 è sostituito il seguente articolo:

I fabbricanti sono obbligati a tenere, con le modalità stabilite dal regolamento, speciali registri forniti dall'Amministrazione.

4°) Nel primo comma dell'art. 10 dopo le parole « La tassa deve essere pagata » vanno aggiunte le altre « direttamente in tesoreria ».

5°) Il 4° comma del citato art. 10 è sostituito dal seguente:

Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

6°) L'art. 11 è abrogato.

7°) Alla lettera *a*) dell'art. 10 sono soppresse le ultime parole « e senza la bolletta di estrazione vidimata dall'agente di vigilanza ».

8°) Agli articoli 17, 18, 19 e 20 sono sostituiti gli articoli seguenti:

I. Ogni azione diversa da quella prevista dagli articoli precedenti, mediante la quale si sottragga o si tenti sottrarre l'acido acetico al pagamento dell'imposta di produzione, è punita con una multa variabile dal doppio al quintuplo dell'imposta dovuta per il prodotto sottratto o che si tentava sottrarre.

II. La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 300, estensibile al doppio per i recidivi.

III. Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 300.

IV. Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

V. L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

VI. I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'Intendente di finanza della provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

VII. Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

VIII. I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2° e 3° comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2°, 3°, 5° e 6° comma, 12 (sostituendo nel 1° comma alle parole « all'ufficio contabile di cui all'articolo precedente » e nel 2° comma a quelle « l'ufficio contabile » le altre « l'agente di vigilanza »), 13, 14 e 15 del R. decreto sovra citato, in quanto non sieno modificate dall'articolo precedente, avranno carattere di semplici norme regolamentari e potranno quindi essere variate per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

L'art. 16 della legge 14 luglio 1887, n. 4703, è sostituito dal seguente:

È ammessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione per l'acido acetico puro destinato ad usi industriali.

Con decreto del ministro delle finanze saranno determinate le discipline per tale restituzione.

È data facoltà al ministro delle finanze di sottoporre all'obbligo della denaturazione l'acido acetico impuro (escluso il pirolegnoso greggio), di gradazione inferiore al 50 0/0, e di determinare i denaturanti da impiegarsi secondo le varie industrie che facciano consumo di detto acido.

Art. 4.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sulla imposta di fabbricazione dell'acido acetico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato B

Modificazioni alle leggi sull'imposta di produzione delle acque gassose

Art. 1.

L'art. 2 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, (modificato con gli art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 giugno 1866, n. 3018, e 7 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) è, per la parte tuttora in vigore riguardante l'imposta di fabbricazione sulle acque gassose, sostituito dai seguenti due:

1°) È stabilita a favore dello Stato un'imposta sulla fabbricazione delle acque gassose nella misura di lire 15 l'ettolitro. Nella stessa misura è riscossa la sopratassa di fabbricazione sulle acque gassose importate dall'estero.

2°) Chiunque fabbrichi acque gassose deve essere in possesso di una licenza d'esercizio soggetta alla tassa annua di lire 20.

Art. 2.

L'art. 10 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, (modificato dall'art. 4 della legge 29 agosto 1889, n. 6363, e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1895, n. 486), è sostituito, per la parte tuttora in vigore riguardante le acque gassose, dall'articolo seguente:

La liquidazione dell'imposta è effettuata dall'ufficio tecnico di finanza in base alla quantità del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione di lavoro del fabbricante e mediante l'applicazione dell'aliquota alla quantità della materia imponibile, accertata nelle bottiglie o sifoni di capacità preventivamente riconosciuta.

La quantità minima da ottenersi in ciascuna lavorazione dichiarata non può essere inferiore a due ettolitri.

La liquidazione può anche farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e il detto ufficio.

È in ogni caso autorizzato il ministro delle finanze a fare accertare il prodotto, da sottoporre a imposta, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi agli apparecchi di produzione a spese dell'Amministrazione.

Salvo il caso di abbonamento pel quale è ammessa la corresponsione del canone in due o più rate, alle scadenze da stabilirsi nella convenzione, il pagamento dell'imposta deve essere fatto anticipatamente all'atto della dichiarazione, mediante versamento diretto nella sezione di tesoreria dello Stato o mediante cartolina vaglia intestata al tesoriere.

Al contribuente è rilasciata, nell'atto del pagamento della imposta o del canone d'abbonamento, una bolletta di quietanza, che è il solo documento valido a provare l'effettuato pagamento.

Per le fabbriche, che corrispondono l'imposta in base alla quantità del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione di lavoro, non è consentita alcuna detrazione d'imposta per le eventuali quantità di prodotto ottenuto in meno del denunciato, eccettuati i casi legalmente comprovati di lavorazioni andate a male o altrimenti di forza maggiore. E' invece dovuta l'imposta sulla quantità prodotta in più del dichiarato, salvo le conseguenze penali, nel caso che tale eccedenza costituisca contravvenzione.

Art. 3.

L'art. 11 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, nella parte tuttora in vigore riguardante le acque gassose, è sostituito dal seguente:

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono la finanza del pagamento dell'imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe

e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

All'art. 23 della legge anzidetta, per la parte tuttora in vigore per le acque gassose, sono sostituiti i seguenti articoli:

1. I locali di fabbbrica, dovunque situati, sono sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha anche la facoltà di applicare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni, nonchè di ordinare, a spese del fabbricante, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.

La finanza ha inoltre diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qualità o quantità dei prodotti, delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute.

2. Le controversie sulla qualificazione del prodotto o delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

3. Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si vendano acque gassose, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta.

Nei casi di sospetto di contravvenzione alla presente legge hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale della R. guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

4. L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto o libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Nelle fabbriche, che pagano l'imposta sulla base delle dichiarazioni di lavoro, l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente un locale, nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento,

Art. 4.

Gli articoli dal 20 al 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, nelle parti tuttora in vigore riguardanti le acque gassose, sono sostituiti dai seguenti:

1° — La fabbricazione clandestina delle acque gassose è punita con una multa fissa non minore di lire 100 nè maggiore di lire 500 e con multa proporzionale non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'ammontare dell'imposta sulle acque gassose preparate e su quelle in corso di preparazione, o che si sarebbero potute preparare colle materie prime rinvenute nei locali di fabbrica o a questa attigui.

La fabbricazione clandestina è legalmente provata anche dalla sola presenza, in un luogo qualunque, di alcune delle materie prime occorrenti alla preparazione di acque gassose, insieme anche soltanto con una parte degli apparecchi necessari per tale preparazione.

Sono soggette a confisca tanto le acque gassose cadute in contravvenzione, anche se non ultimate, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

2° — Sono considerate di contrabbando le acque gassose, trovate nello Stato in condizioni diverse da quelle che siano stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, in prova del pagamento dell'imposta di fabbricazione interna o della sopratassa di confine.

3° — Chiunque alteri o falsifichi i misuratori o altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli, coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque faccia uso degli apparecchi, strumenti, sigilli o bolli, alterati o falsificati, è punito con la detenzione da uno a tre anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli, coniati o impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o altro contrassegno e chiunque si adoperi, alterando l'apparecchio, a far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente o pienamente il suo ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione è punito con la detenzione da uno a sei mesi estensibili ad un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

In tutti i suddetti casi ed in quelli pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa è stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta frodata o che potè essere frodata.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante, che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni, sigilli e bolli, è punito con pena pecuniaria variabile da 100 a 500 lire.

4° — Per le quantità di acque gassose prodotte in più di quelle indicate nella dichiarazione di lavoro, quando l'eccedenza superi il 10 per cento della quantità dichiarata, è dovuta, oltre il pagamento dell'imposta, una multa fissa di lire 5 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro prodotta in più.

5° — La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 200 estensibile al doppio pei recidivi.

6° — Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di lire 10 nè maggiore di lire 200.

7° — Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

8° — Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

9° — L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

10°. — I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dell'Intendente di finanza della Provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 5.

Ai Comuni ammessi fin qui a fruire del provento dell'imposta sulle acque gassose per effetto dell'art. 7 dell'alleg. *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, sarà corrisposta dallo Stato, a tutto il 31 dicembre 1922, una quota di concorso in ragione dell'antica aliquota di L. 4 per ettolitro sulle quantità di prodotto, per le quali sia stata effettivamente riscossa l'imposta in base alla nuova aliquota di L. 15.

Art. 6.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sull'imposta di fabbricazione delle acque gassose.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze:
SOLERI.

Allegato C.

Modificazioni alle leggi sull'imposta di fabbricazione della birra

Art. 1.

Chiunque fabbrichi birra deve essere in possesso di una licenza d'esercizio soggetta alla tassa di L. 100, se la fabbrica non produca annualmente più di trecento ettolitri, e di L. 300 negli altri casi. La licenza è efficace solo per l'anno solare e per la Ditta e il luogo in essa indicati.

Art. 2.

All'art. 23 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta sulla fabbricazione della birra, sono sostituiti i seguenti:

1° — Le fabbriche di birra e i locali alle medesime annessi, esclusi quelli di abitazione, sono sottoposti alla vigilanza degli agenti di finanza.

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero ai detti agenti per tutto il tempo della lavorazione dichiarata. Gli stessi agenti hanno però sempre facoltà di entrare nelle fabbriche o nei locali annessivi per farvi verificazioni.

2° — Le fabbriche di birra, che non siano ammesse al pagamento dell'imposta mediante abbonamento, sono soggette alla vigilanza permanente della finanza. A tale effetto il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente agli agenti incaricati della vigilanza un apposito locale, nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 10 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta di fabbricazione della birra, è sostituito il seguente articolo:

Ogni lavorazione deve essere preceduta dalla dichiarazione di lavoro che il fabbricante deve presentare all'ufficio di finanza, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

La quantità della birra da sottoporre all'imposta è misurata nel rinfrescatoio. È però in facoltà del ministro delle finanze di disporre che l'imposta sia liquidata, anzichè in base a misurazione del prodotto nel rinfrescatoio, in base alle indicazioni di altro apparecchio misuratore da applicare in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di fabbricazione.

Quando la liquidazione sia fatta in base all'accertamento diretto è accordata, a titolo di abbuono, una deduzione nella misura da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze.

Art. 4.

L'art. 18 della legge 31 luglio 1879, n. 5038, è modificato come segue:

Quando per la fabbricazione della birra si faccia uso di estratti, o di sostanze zuccherine per le quali non sia applicabile il rilievo delle quantità e dei gradi nel rinfrescatoio o mediante gli altri apparecchi misuratori adottati per l'accertamento dell'imposta sulla birra normale, è riservata al Governo la facoltà di stabilire, con decreto Reale, le norme per la commisurazione dell'imposta.

Art. 5.

Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 6.

All'art. 4 della legge 29 agosto 1889, n. 6363, in quanto si riferisce all'imposta di fabbricazione sulla birra, è sostituito il seguente:

Il pagamento dell'imposta deve essere di regola effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, mediante versamento diretto nella sezione di tesoreria o mediante cartolina vaglia intestata al tesoriere, e sulla base della quantità e della gradazione della birra indicate nella stessa dichiarazione.

È però consentito ai fabbricanti, che ne facciano domanda, di eseguire il pagamento dopo ottenuto il prodotto, a condizione che sia prestata cauzione in numerario o in titoli di rendita, per una somma equivalente al presunto ammontare dell'imposta sul prodotto ottenibile in due mesi di più intensa lavorazione, come sarà stabilito dall'ufficio di finanza.

Art. 7.

All'art. 8 della legge 3 giugno 1874, n. 1952, è sostituito il seguente:

Per le fabbriche, le quali non abbiano potenzialità di produzione mensile superiore a due ettolitri, è in facoltà del ministro delle finanze di autorizzare la stipulazione di convenzione di abbonamento valevole per un anno.

In questo caso la corresponsione del canone di abbonamento può essere effettuata in due o più rate alle scadenze da stabilirsi nella convenzione.

Art. 8.

Al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta di fabbricazione della birra, è sostituito il seguente:

Al contribuente è rilasciata, nell'atto del pagamento dell'imposta o del canone d'abbonamento, una bolletta di quietanza che è il solo documento valido a provare l'effettuato pagamento.

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta di fabbricazione sulla birra, è sostituito dal seguente:

Per la birra esportata all'estero è abbonata l'imposta, nelle forme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 10.

Agli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* al Regio decreto 24 novembre 1912, n. 2165, è sostituito il seguente:

Col regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le norme per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta dovuta dai fabbricanti ammessi al pagamento dopo ottenuto il prodotto.

L'ammontare dell'imposta liquidata a carico degli stessi fabbricanti deve essere versata alla sezione di tesoreria in due rate con scadenza l'una al 15 e l'altra alla fine del terzo mese a contare da quello in cui fu fatta la liquidazione.

Art. 11.

L'art. 11 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta sulla fabbricazione della birra, è sostituito dal seguente:

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporti caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 12.

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferiscono all'imposta di fabbricazione della birra sono sostituiti dai seguenti:

1° — La fabbricazione clandestina della birra è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa proporzionale non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'ammontare dell'imposta sulla birra preparata e su quella in corso di preparazione o che si sarebbe potuta preparare colle materie prime rinvenute.

La fabbricazione clandestina è legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcune delle materie prime occorrenti alla preparazione della birra, insieme anche soltanto con una parte degli apparecchi necessari per tale preparazione.

Sono soggetti a confisca tanto la birra caduta in contravvenzione, anche se non ultimata, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

2° — E' considerata di contrabbando la birra trovata nello Stato in condizioni diverse da quelle che siano stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge in prova del pagamento dell'imposta di fabbricazione interna o della sopratassa di confine.

3° — Ogni altra azione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre birra al pagamento dell'imposta di fabbricazione, è punita con una multa fissa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 200 e con una multa proporzionale non minore dell'ammontare dell'imposta che si sarebbe frodata, nè maggiore del quintuplo.

4° — Chiunque alteri o falsifichi i misuratori o altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque faccia uso degli apparecchi, strumenti, sigilli o bolli, alterati o falsificati, è punito con la detenzione da uno a tre anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia o il marchio di verificazione o altra impronta o altro contrassegno o chiunque si adoperi, alterando l'apparecchio, per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito con la detenzione da uno a sei mesi, estensibili ad un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

In tutti i suddetti casi, ed in quelli pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa è stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni, sigilli e bolli, è punito con pena pecuniaria variabile da 100 a 500 lire.

5° — Per la quantità di birra prodotta in più di quelle indicate nella dichiarazione di lavoro, quando l'eccedenza superi il 10 per cento della quantità dichiarata, è dovuta, oltre al pagamento dell'imposta, una multa fissa di L. 10 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro prodotta in più.

6° — La mancanza, o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi, sono punite con multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 300, estensibile al doppio pei recidivi

7° — Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di lire 10 nè maggiore di lire 300.

8° — Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

9° — Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

10° — L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

11° — I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'intendente di finanza della Provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca sui generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.

Art. 13.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sulla fabbricazione della birra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato D.

Modificazioni alle leggi sull'imposta di consumo del gas e dell'energia elettrica

Art. 1.

Nell'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, sono introdotte le seguenti modificazioni:

1° All'art. 1 è sostituito il seguente:

L'imposta sul gas e sull'energia elettrica è stabilita nella misura:

a) di centesimi tre per ogni metro cubo di gas comunque proveniente da materie prime diverse dagli oli minerali ed impiegato dagli utenti in tutto od in parte per uso di illuminazione;

b) di centesimi due per ogni metro cubo di detto gas, se impiegato ad uso esclusivo di riscaldamento;

c) di centesimi dodici per ogni metro cubo di gas comunque proveniente dagli oli minerali od impiegato in tutto od in parte per illuminazione;

d) di centesimi otto per ogni metro cubo di gas indicato nella lettera precedente, se impiegato ad uso esclusivo di riscaldamento;

e) di un centesimo per ogni etto-watt-ora di energia elettrica impiegata a scopo di illuminazione, o anche di riscaldamento ove questo si effettui senza l'osservanza delle norme o cautele stabilite agli effetti dell'esenzione concessa con la legge 26 luglio 1917, n. 1169.

È esente dall'imposta il consumo di gas o di energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale o comunale di aree pubbliche.

2° L'art. 2 è sostituito dal seguente:

L'imposta è pagata dal fabbricante direttamente in tesoreria con diritto di rivalsa sui consumatori

Tale diritto può esercitarsi anche quando, per effetto della rivalsa, si ecceda nella vendita il prezzo stabilito dalle concessioni

municipali, a meno che, per contratto, il pagamento dell'imposta sia stato assunto dal fabbricante.

Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve portare la liquidazione distinta della imposta erariale, per la quale si procede a rivalsa a carico dell'utente e che deve essere in perfetta corrispondenza col consumo effettivamente tassato secondo l'accertamento fattone a norma dei successivi articoli 3 e 4.

Sono considerati quali fabbricanti gli acquirenti di gas o di energia elettrica per farne rivendita o per usi promiscui, quando acquistino più di 20 mc. al minuto secondo di gas o di 20 kw di energia elettrica.

3° All'art. 3 sono sostituiti i seguenti:

1. — La liquidazione dell'imposta è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza in base:

a) alla dichiarazione del consumo registrato dai misuratori di volume o di energia elettrica applicati presso i consumatori;

b) alle dichiarazioni di energia elettrica impegnata ad anno e a cottimo in kilo-watt giusta l'art. n. 1 sostituito all'art. 4 come appresso;

c) alle dichiarazioni dei canoni stabiliti per gli usi promiscui a norma dell'art. n. 2 sostituito all'art. 4 come appresso.

Tali dichiarazioni devono essere presentate dal fabbricante mese per mese.

Per le officine per uso proprio la liquidazione è basata sulle indicazioni dei misuratori, salvo il caso previsto dal 4° comma dell'art 1 citato alla lettera *b)* del presente articolo.

I fabbricanti debbono denunziare nelle dichiarazioni mensili la produzione totale ed i consumi esenti da imposta.

Il pagamento dell'imposta può essere fatto a rate bimestrali anticipate o con versamenti posticipati da farsi in due rate per ciascun mese.

Il fabbricante, che non si obblighi al pagamento anticipato, deve dare una cauzione corrispondente all'ammontare di un sesto dell'imposta annua accertata o presunta.

Garantiscono inoltre la finanza, a preferenza di ogni altro creditore, per i debiti d'imposta delle ditte fornitrici, le somme dovute dagli utenti alle ditte medesime per consumi soggetti a tassa.

Per le officine, rispetto alle quali il consumo annuo importi debito d'imposta non superiore a L. 50, il pagamento dev'essere fatto anticipatamente per tutto l'anno.

2. — Il termine della prescrizione pel risarcimento degli errori di liquidazione, così per la finanza come per il contribuente, è di 5 anni dalla data del verbale di accertamento e si estende a tutti i casi di sospensione di produzione qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento di tassa sia fatto anticipatamente a titolo di deposito.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

3. — L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione del gas o dell'energia elettrica, esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione siano collocati in edifici distinti da quello in cui trovansi gli apparati di produzione e quando pure i due o più edifici siano impiantati in Comuni diversi.

Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione del gas o dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in edifici distinti, quand'anche queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro per mezzo della rete delle condutture o mediante un'unica stazione di distribuzione.

Le officine delle ditte acquirenti (rivenditrici) sono costituite dall'insieme dei conduttori, apparecchi di trasformazione, accumulazione e distribuzione, a partire dalla presa dall'officina venditrice.

Sono da considerare come officine, agli effetti della presente legge anche gli apparati di produzione o di accumulazione montati su navi o veicoli, esclusi i carri e le vetture automobili.

Per tali apparati non ha luogo la limitazione di cui all'art. 2, ultimo comma, e l'imposta viene pagata mediante canone d'abbonamento.

4° All'art. 4 sono sostituiti i due seguenti:

1. — Il fabbricante, che fornisce energia elettrica a cottimo per usi soggetti a tassa per una determinata potenza in Kilowatt, è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone annuo nei modi indicati dall'art. n. 1 sostituito all'art. 3 come sopra.

Tale canone viene stabilito per la potenza in kilowatt, installati presso i consumatori, tenuti presenti i contratti ed i dati di fatto riscontrati dalla Finanza, con un massimo di L. 250 per kilo-watt-anno installato.

Rimane fermo, anche in questo caso, il diritto di rivalsa di cui all'art 2.

Quando un'officina di gas o di energia elettrica serva per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente, il tributo può essere corrisposto mediante un canone annuo determinato in base all'effettivo consumo, dedotto o dalle indicazioni di strumenti di misura o dall'orario e dalla potenza delle lampade.

I canoni in tal modo liquidati vengono rettificati a fine di anno solare in base alle note di variazione, che le ditte fabbricanti a scopo di vendita o per uso proprio debbono rimettere mensilmente agli Uffici tecnici di finanza.

Il fabbricante ha però l'obbligo di denunciare anticipatamente per la liquidazione della corrispondente imposta suppletiva, quelle variazioni che, ragguagliate alla potenza o al consumo presi per base nella determinazione del canone, siano suscettibili di dare, in base al massimo consumo, un aumento superiore al 20 %.

2. — Il produttore deve comprendere nella sua dichiarazione, in un elenco a parte, i consumatori per uso promiscuo che acquistino gas e energia elettrica in quantità inferiore a quelle di cui all'art. 2, ultimo comma, e convenire per questi con l'Ufficio tecnico di finanza il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote, salvo a non eccedere, per l'energia elettrica ceduta a cottimo, il massimo di cui al secondo comma dell'art. n. 1, sostituito all'art. 4 come sopra.

Tali consumatori sono obbligati a fare le dichiarazioni di variazione al fabbricante con le stesse modalità stabilite per le dichiarazioni del fabbricante all'Ufficio tecnico di finanza. L'inosservanza di tale obbligo è soggetta alle medesime sanzioni previste per le omesse dichiarazioni dei fabbricanti all'Ufficio anzidetto.

3. — L'impianto di qualsiasi officina ovvero l'acquisto di gas o di energia elettrica in quantità superiori a quelle rispettivamente indicate nell'ultimo comma dell'art. 2 devono preventivamente denunciarsi all'Amministrazione finanziaria con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Nella denuncia deve essere designato il rappresentante della ditta debitamente autorizzato per le eventuali constatazioni in contraddittorio con i funzionari e gli agenti governativi e che sarà anche egli responsabile, di fronte alla Finanza di qualsiasi irregolarità che venisse riscontrata nell'officina.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta la denuncia, esegue le occorrenti verifiche e rilascia una licenza d'esercizio.

Le modificazioni o variazioni ad un'officina fornita di licenza debbono essere denunziate con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

L'Ufficio tecnico di finanza ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare di una officina

esperimenti in esenzione da imposta, per le prove ed il collaudo degli apparecchi, purchè tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.

Nel caso di cessione totale o parziale di un'officina, o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro due mesi dall'avvenuta cessione. L'Ufficio tecnico rilascerà una nuova licenza d'esercizio, annullando quella della ditta precedente. In ogni caso, la cauzione della ditta precedente rimane vincolata finchè non sia stata regolarmente prestata la nuova dal subentrante.

5° All'art. 5 è sostituito il seguente:

È affidata a Comitati peritali residenti nei capoluoghi di provincia e ad una Commissione centrale presso il Ministero delle finanze, da nominarsi con le modalità stabilite dal regolamento, la risoluzione dei ricorsi cui diano luogo:

a) le liquidazioni d'imposta;

b) tutte le altre controversie d'indole tecnica che possano sorgere circa l'applicazione della presente legge.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ulteriore gravame in via amministrativa nè giudiziaria.

6° All'art. 6 è sostituito il seguente:

La licenza di esercizio vale per la persona o la ditta, o per la officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, è efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata, ed è soggetta al diritto:

di lire venti per le officine, che producono gas o energia elettrica esclusivamente per usi esenti, o per gli apparati di produzione o di accumulazione posti su navi o veicoli, esclusi i carri e le vetture automobili;

di lire cinquanta per le officine impiantate per consumo proprio di un solo stabilimento.

Per le officine che producono gas od energia elettrica per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni, il diritto è di:

L. 50 per ciascun Comune di popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

L. 100 per ciascun Comune di popolazione da 10.001 a 50.000 abitanti;

L. 200 per ciascun Comune di oltre 50.000 abitanti.

7° All'art. 7 sono sostituiti i seguenti:

1. — L'Amministrazione ha facoltà di applicare nelle officine di gas o di energia elettrica suggelli, bolli, ed apparecchi di sicurezza o di riscontro.

I guasti, verificatisi nei congegni applicati dalla Finanza, debbono essere immediatamente denunciati all'Ufficio tecnico competente; come pure debbono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture e dei circuiti, ai quali siano stati applicati i congegni.

Nei casi di frode accertata, le spese per le anzidette applicazioni, modificazioni o riparazioni sono a carico delle ditte esercenti.

2. — I funzionari e gli agenti governativi hanno diritto di ispezionare liberamente, sia di giorno sia di notte, le officine e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione distinti da questi.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti col consumo.

Le ditte esercenti officine debbono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agli agenti governativi nelle operazioni che questi compiono in officina, agli effetti della presente legge. Le ditte esercenti officine a scopo di vendita debbono poi tenere registri generali, distintamente per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo, con le indicazioni stabilite nel regolamento.

I fabbricanti, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici sono in obbligo di esibire, ad ogni richiesta della Finanza, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo del gas o dell'energia elettrica.

Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici del gas o dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservato il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avranno facoltà di valersi di tale diritto anche i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione per le opportune verifiche.

I funzionari ed agenti predetti hanno diritto di eseguire verifiche negli esercizi pubblici finchè siano aperti. Hanno inoltre facoltà, in caso di sospetti di contravvenzione alla presente legge, di procedere, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, a visite domiciliari con l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. — Qualora in un impianto si utilizzi il gas o la energia elettrica per usi diversi e si richieda per ciascuno di questi l'applicazione delle corrispondenti aliquote di imposta, le diverse utilizzazioni debbono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, escluso il pericolo che il gas o l'energia elettrica vengano deviati da usi esenti da imposta, o tassati con aliquota minore, ad usi rispettivamente soggetti ad imposta ovvero tassati con aliquota maggiore.

All'uopo la Finanza può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego del gas o dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

8° All'art. 8 sono sostituiti i seguenti:

1. — Salve le maggiori pene stabilite dal codice penale, è punito con la multa variabile da L. 100 a L. 1000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo della tassa frodata o che potè essere frodata, il fabbricante od il rappresentante, di cui al secondo comma dell'art. n. 3 sostituito come sopra all'articolo 4, che:

a) attivi l'officina a scopo di produzione di gas o di energia elettrica senza essere provvisto della licenza;

b) manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni, contrassegni, bolli e suggelli applicati dall'Amministrazione, salvo i casi di provata necessità;

c) ometta o rediga infedelmente le dichiarazioni di cui all'art. n. 1, sostituito all'art. 3 come sopra, tenga in modo incompleto o infedele, oppure non tenga affatto o non presenti i registri, i documenti e le bollette a termini dell'art. n. 2 sostituito all'art. 7;

d) non presenti o presenti incomplete o infedeli le note di variazione e le denuncie, di cui agli ultimi due comma dell'articolo n. 1 sostituito all'art. 4;

e) rifiuti od in qualsivoglia modo ostacoli l'immediato ingresso ai funzionari ed agli agenti governativi nelle officine e nei locali annessi, od impedisca ad essi il libero esercizio delle loro attribuzioni.

È punito con le stesse multe l'utente, che alteri il funzionamento dei congegni o violi i suggelli applicati dalla Ditta fornitrice per misurazione, per riscontro o per sicurezza.

Per ogni bolletta, rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, giusta i precedenti articoli 2 e n. 1 sostituito come sopra all'art. 4, si applica una multa pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa con un minimo di lire dieci per ogni bolletta infedele.

2. — Le contravvenzioni non espressamente previste e le infrazioni alle discipline del regolamento sono punite con una multa da L. 10 a L. 300.

3. — Le pene di cui nella presente legge sono raddoppiate in caso di reiterazione.

4. — L'azione penale per le contravvenzioni alla presente legge si prescrive in due anni, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

5. — I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia

in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'intendente di finanza della provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto dalla presente legge riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 2.

Per le convenzioni di abbonamento in vigore con la finanza pel pagamento dell'imposta, sarà in facoltà del fabbricante, qualora non intenda soggiacere all'aumento proporzionale del canone in relazione all'accresciuta aliquota, di chiedere entro un mese dall'attuazione della presente, la rescissione delle convenzioni medesime.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti in materia d'imposta sul gas e sull'energia elettrica, nelle parti tuttora in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato E.

Modificazioni alle leggi sull'imposta di fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine.

Art. 1.

L'imposta sulla fabbricazione del glucosio è stabilita nelle seguenti misure per ogni quintale:

glucosio solido . . . . L. 120
glucosio liquido . . . . » 60.

Nelle stesse misure è applicabile l'imposta alla fabbricazione del maltosio e degli sciroppi di maltosio, di cui all'articolo unico della legge 5 giugno 1913, n. 555, nonchè dello zucchero invertito, solido o in soluzione, ottenuto dall'inversione dello zucchero o dalla lavorazione di frutta (esclusa l'uva), tuberi, radici o altre materie.

I prodotti di cui al comma precedente, che contengano meno di 20 per cento in peso di sostanze riducenti, calcolate come glucosio, sono esenti da imposta quando vengano adulterati nei modi che saranno stabiliti dal ministro delle finanze.

L'aumento d'imposta, di cui nel presente articolo, è applicabile anche ai prodotti già fabbricati, ma non ancora estratti dalle fabbriche o dai magazzini comunque vincolati alla finanza.

Art. 2.

Chiunque fabbrichi glucosio, maltosio o sciroppi di maltosio (anche se esenti da imposta), zucchero invertito ottenuto dall'inversione dello zucchero o dalla lavorazione di frutta (esclusa l'uva), tuberi, radici, ed altre materie, deve essere in possesso di licenza d'esercizio soggetta a tassa nelle seguenti misure:

a) lire cento per la fabbricazione esclusiva di prodotti solidi;
b) lire cinquanta per la fabbricazione esclusiva di prodotti liquidi;
c) lire centoventi per la fabbricazione di prodotti solidi e liquidi.

La licenza vale per la persona o Ditta e per il luogo in essa indicati ed ha efficacia per l'anno solare nel quale è rilasciata.

Art. 3.

All'art. 9 della legge 24 dicembre 1891, n. 696, è sostituito il seguente:

Per il glucosio, il maltosio, gli sciroppi di maltosio e lo zucchero invertito esportati all'estero, è concesso l'abbuono dell'imposta, di cui siano effettivamente gravati, mediante corrispondente detrazione dagli accertamenti di fabbrica.

Art. 4.

Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 5.

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi od in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 6.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 7.

Sono convertiti in legge gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 (elevando però il massimo della multa in quest'articolo indicata a L. 300), 21, 22 (sostituendo però ivi alla parola « giudiziaria », la parola « penale ed alle parole « una nuova contravvenzione od un atto giudiziario » le altre « però un atto giudiziario ») 23 e 24 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 8 agosto 1895, n. 486, allegati *A* e *B*, sull'imposta di fabbricazione del glucosio, approvato con R. decreto 16 aprile 1896, n. 106.

Conseguentemente nella lettera *c*) dell'art. 8 dell'allegato *B* suindicato sono soppresse le parole « i procedimenti per le contravvenzioni e le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti ».

Art. 8.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sull'imposta di fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle altre materie di cui all'art. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato F.

Modificazioni alle leggi sulle imposte di produzione e di vendita degli oli minerali, di resina e di catrame.

Art. 1.

Nell'allegato *C* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1° — Al 2° comma dell'art. 4 è sostituito il seguente:

In nessun caso la multa può essere inferiore a L. 500.

2° — All'ultimo comma dello stesso art. 4 sono sostituiti gli articoli seguenti:

I locali di fabbrica, dovunque situati, sono sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha anche la facoltà di applicare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni, nonchè di ordinare, a spese del fabbricante, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.

La finanza ha inoltre diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qualità e quantità dei prodotti o delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute.

II. Ogni altra azione, mediante la quale si sottragga o si tenti sottrarre gli oli minerali al pagamento delle imposte di produzione o di vendita è punita con una multa variabile dal doppio al quintuplo dell'imposta dovuta per il prodotto sottratto o che si tentava di sottrarre. Tale multa non potrà essere inferiore a L. 100.

III. La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 300, estensibile al doppio per i recidivi.

IV. Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punito con una multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 300.

V. Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

VI. Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione o di vendita, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

VII. L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

VIII. I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi ed in quelli comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento delle imposte di fabbricazione e di vendita a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

IX. I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere per l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'intendente di finanza della Provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 2.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sulle imposte di fabbricazione e di vendita sugli oli minerali, di resina e di catrame.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato G.

Modificazioni alle leggi sull'imposta di fabbricazione degli oli di semi

Art. 1

Nell'allegato I al D. L. 9 novembre 1916, n. 1525, sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1°) All'art. 1 è aggiunto il comma seguente:

Può essere concessa esenzione dalla tassa o dalla sopratassa per oli di semi, prodotti all'interno o provenienti dall'estero, destinati ad usi industriali sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro delle finanze.

2°) L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Chiunque estragga o intenda estrarre oli dai semi, tanto di origine nazionale quanto di origine estera, deve essere in possesso di una licenza d'esercizio soggetta ad una tassa annua nella misura di lire 200 per le fabbriche attrezzate con uno o più torchi idraulici e di lire 20 per tutte le altre.

3°) Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente articolo:

Per ottenere la licenza di cui al precedente articolo, chiunque voglia estrarre oli dai semi deve farne denuncia scritta in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza almeno 20 giorni prima di iniziare la lavorazione, unendo la quietanza di tesoreria per il diritto di licenza dovuto ed indicando:

a) il cognome e il nome di chi fa la denuncia;

b) il Comune, la via ed il numero dove si trova la fabbrica;

c) la qualità dei semi dai quali si voglia estrarre olio;

d) il numero e la qualità degli apparecchi di produzione di epurazione degli oli;

e) la quantità e qualità delle materie prime esistenti in fabbrica o nei locali annessi al momento della denunzia nonchè il processo di fabbricazione.

Anche i possessori di apparecchi destinati alla produzione di oli di semi non esclusivamente medicinali debbono farne denuncia, indicando il proprio nome e cognome, nonchè il Comune, la via ed il numero dove si trovano i detti apparecchi.

4°) L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Ricevuta la denuncia di cui al precedente articolo, gli Uffici tecnici provvedono all'immediata suggellazione degli apparecchi denunciati, in modo da impedire che si possa farne uso senza preventiva dichiarazione di lavoro.

5°) All'art. 6 è sostituito il seguente:

La finanza ha diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qualità o quantità dei prodotti, delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute.

6°) All'art. 7 è sostituito il seguente

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

7°) Nel primo comma dell'art. 9 sono soppresse le parole « dopo cinque giorni dall'applicazione del presente allegato ».

8°) Dopo l'art. 11 sono aggiunti i seguenti:

I. Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 300.

II. Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

III. Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

IV. I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobil

esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori e responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

V. L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

VI. I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'intendente di finanza della Provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.

9°) Nell'art. 12 alle parole *con decreto del ministro delle finanze* sono sostituite le altre *con decreto Reale*.

10°) Sono soppressi gli articoli 13 e 14.

Art. 2.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sull'imposta di produzione degli oli di semi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato H.

Modificazioni alle leggi sull'imposta di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti

Art. 1.

Nel testo unico di legge 2 marzo 1902, n. 56, sono introdotte le seguenti modificazioni:

1°) Al primo comma dell'art. 1 è sostituito il seguente:

L'imposta di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la sopratassa di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero, sono stabilite come segue:

per ogni chilogramma di polvere pirica da mina e di polverino non granito (allo stato di farina) . . . . . . L. 1 —

per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia e di ogni altro esplodente da mina . . . . » 2 50

per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente da caccia e da carica d'armi in genere . . . » 5 —

2°) Sono soppressi il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 1 suindicato.

3°) L'art. 5 è sostituito dal seguente:

I fabbricanti di prodotti esplodenti non possono intraprendere alcuna lavorazione, se non sono in possesso di una licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza e soggetti al pagamento dei seguenti diritti fissi:

per le fabbriche che producono soltanto polveri piriche o polveri senza fumo, L. 200 annue;

per le fabbriche, ove si producono polveri piriche o polveri senza fumo oltre ad esplodenti di altre specie, L. 500 annue;

per le fabbriche di miccie o di fuochi artificiali, L. 20 per ciascun mese di lavorazione dichiarata;

per le altre fabbriche di prodotti esplodenti, L. 400 annue.

Le licenze di esercizio, di cui sopra, valgono soltanto per la persona, il luogo e il periodo di tempo, annuo o mensile, in esse indicati.

Per gli esplodenti, che si preparano nel luogo d'impiego, ciascuna licenza è valida, nel corso dell'anno solare, per tutti i comuni compresi nella circoscrizione dell'Ufficio che l'ha rilasciata. Per le fabbriche di miccie e di fuochi artificiali la licenza non può essere concessa se non per mesi solari interi e consecutivi, ma può essere prorogata nello stesso anno solare, mediante il pagamento del diritto corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata.

4°) È soppresso il primo comma dell'art. 10.

5°) Il secondo comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

Questa licenza è soggetta alla tassa di L. 50, vale per la persona e per il luogo in essa indicati, ed è efficace soltanto per l'anno solare al quale si riferisce.

6°) Dopo il secondo comma dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

Non occorre la licenza dell'Ufficio tecnico per i depositi negli esercizi di vendita, autorizzati dall'autorità politica a norma dell'articolo precedente.

7°) All'art. 26 è sostituito il seguente:

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 50.

8°) All'art. 34 è sostituito il seguente:

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 2.

L'aumento d'imposta di cui al n. 1° dell'articolo precedente è applicabile anche ai prodotti già fabbricati ma non ancora estratti dalle fabbriche o dai magazzini comunque vincolati alla finanza.

Art. 3.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sull'imposta di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato I.

Modificazioni alle disposizioni legislative sull'imposta di fabbricazione dei saponi

Art. 1.

Nell'allegato *C* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, numero 736, sono introdotte le seguenti modificazioni e aggiunte:

1° Dopo il secondo comma dell'articolo 1 è inserito il seguente 3° comma:

È soggetta all'imposta nella misura di L. 10 il quintale la fabbricazione delle liscive, tanto solide quanto liquide con contenuto di acidi grassi non superiore al 25 per cento, e delle acque da bu-

cato. Le liscive con contenuto di acidi grassi superiore al 25 per cento sono considerate, per l'applicazione dell'imposta, come saponi.

2° L'ultimo comma dello stesso articolo 1 è modificato come segue:

Nelle stesse misure è riscossa la sopratassa di confine all'importazione dall'estero dei saponi, delle liscive e delle acque da bucato.

3° Nell'art. 2, primo comma, dopo le parole « in polvere » sono aggiunte le parole « in pasta per uso di toletta ».

4° Il secondo comma dello stesso articolo 2 è modificato come segue:

Non è tuttavia considerato come sapone da toletta quello ordinario in pezzi di forma parallelepipeda a spigoli vivi o a faccie piane, quando il volume dei singoli pezzi sia superiore a 250 centimetri cubi, oppure quando i pezzi, qualunque ne sia la dimensione, siano senza impressioni all'infuori della marca o del nome del fabbricante impressi a stampo sopra una sola faccia.

5° Dopo l'ultimo comma del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

«I sopraddetti paltoni, quando vengano estratti dalle fabbriche per il consumo, assolvono l'imposta nella misura stabilita per le liscive se abbiano un contenuto in acidi grassi non superiore al 10 per cento, nel caso contrario sono soggetti all'imposta come saponi.

6° L'art. 3 è modificato come segue:

Chiunque fabbrichi sapone, liscive, tanto solide quanto liquide o acque da bucato, deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa annua nelle seguenti misure:

L. 30 per la produzione di solo sapone da toletta medicinale;

L. 20 per la produzione di solo sapone d'altra specie;

L. 10 per la sola produzione di liscive, solide o liquide, o di acque da bucato;

L. 50 per la produzione tanto di sapone da toletta medicinale, quanto di sapone di altra specie, oppure per la produzione tanto di sapone di ogni specie quanto di liscive o acque da bucato.

7° L'ultimo comma dell'art. 4 è abrogato.

8° All'art. 5 è sostituito il seguente:

L'accertamento della tassa è fatto:

a) o col metodo della vigilanza permanente, mediante pagamento della tassa a misura dell'estrazione del prodotto dalla fabbrica;

b) o in base alla qualità o quantità del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione del fabbricante;

c) o con un sistema misto, e cioè in base alla qualità e alla quantità del prodotto dichiarate dal fabbricante e riscontrate dagli agenti al termine delle singole cotte;

d) o in via di abbonamento, limitatamente alla produzione delle liscive e delle acque da bucato.

È in facoltà dell'Amministrazione di applicare l'uno o l'altro dei detti metodi, con le modalità stabilite dal regolamento.

9° L'art. 7 è modificato come segue:

Per ottenere la licenza di cui all'art. 3, chiunque voglia fabbricare prodotti soggetti all'imposta deve farne denuncia scritta in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima di cominciare la lavorazione, indicando:

a) il nome e cognome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) il Comune e la località precisa dove si trova la fabbrica;

c) la qualità del prodotto o dei prodotti da fabbricare;

d) il numero e la qualità degli apparecchi di produzione;

e) la qualità delle materie prime che saranno impiegate nella fabbricazione o il processo di produzione.

10° L'articolo 8 è abrogato.

11° All'art. 9 è sostituito il seguente:

Chiunque detenga, a qualunque titolo, apparecchi specialmente costruiti per servire alla fabbricazione del sapone, delle liscive o delle acque da bucato, o destinati a essere usati per la fabbricazione di tali prodotti, deve farne denuncia scritta all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome, il Comune o la località precisa dove si trovano gli apparecchi, e la qualità e quantità di questi.

12° All'art. 12, dopo la parola « Chiunque » sono soppresse le altre: « dopo cinque giorni da quello dell'applicazione del presente allegato ».

13° Nell'art. 13, dopo le parole: « La fabbricazione clandestina del sapone » sono aggiunte le altre « anche se effettuata in casa e pei soli bisogni domestici ».

14° Alla fine del primo comma del medesimo art. 13, alla frase « nella fabbrica o nei locali annessi » è sostituita l'altra « nei locali di fabbricazione e in quelli annessi » ed è aggiunto il periodo seguente: « Con la stessa pena è punita la fabbricazione clandestina di prodotti da mettere in commercio come liscive o acque da bucato ».

15° Il secondo comma del ripetuto art. 13 è modificato come segue:

Gli apparecchi, nonchè i prodotti, anche non ultimati, e le materie prime trovati in detti locali sono confiscati.

16° Nell'art. 14, secondo comma, dopo le parole « in eccedenza a quella indicata » sono aggiunte le altre « per ogni singola cotta ».

17° L'art. 15 è modificato come segue:

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'applicazione della presente legge.

18° L'art. 16 è abrogato.

19° L'art. 17 è modificato come segue:

Il sapone duro, trovato in deposito o in circolazione sprovvisto dei contrassegni di fabbrica, è considerato come fabbricato clandestinamente agli effetti dell'art. 13.

20° Nell'art. 19 alle parole « da 10 a 100 lire » sono sostituite le altre « da 10 a 300 lire ».

Art. 2.

Il decreto legislativo 8 novembre 1917, n. 1827 è abrogato.

Art. 3.

Le materie che servono per la preparazione di liscive tanto liquide quanto solide o di acque da bucato, e le miscele di tali materie prime rinvenute in esercizi di vendita già dosate, o comunque manipolate, o predisposte per uso di bucato, oppure confezionate per essere vendute a tale uso con nomi di fantasia, sono considerate come prodotti di fabbricazione clandestina agli effetti dell'art. 13, quando il detentore o venditore non sia in grado di provarne la provenienza da una fabbrica regolarmente denunziata per il pagamento dell'imposta o non fornisca altrimenti la prova di tale pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni dell'allegato *C* al D. L. 13 maggio 1917, n. 736, relative ai saponi, in quanto non siano derogate da quelle contenute nei precedenti articoli, sono applicabili anche alle liscive e alle acque da bucato.

Art. 5.

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 6.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 7.

Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 8.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 9.

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'intendente di finanza della provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 10

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sull'imposta di fabbricazione del sapone, delle liscive e delle acque da bucato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

Allegato L.

Modificazioni alle leggi sull'imposta di fabbricazione degli spiriti

—

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi sull'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, sono introdotte le seguenti modificazioni:

1. — All'art. 1, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Le fabbriche di spiriti e gli opifici di rettificazione, di trasformazione a caldo e di concentrazione di liquidi alcoolici, devono essere in possesso di licenza d'esercizio, valevole per l'anno solare e soggetta alla tassa fissa annuale nelle seguenti misure:

a) lire 500 per le fabbriche che producano esclusivamente spiriti considerati di prima categoria, secondo l'art. 3, e per gli opifici di rettificazione;

b) lire 200 per le fabbriche che producano esclusivamente spiriti di seconda categoria agli effetti del citato art 3 e per gli opifici di trasformazione a caldo e concentrazione di liquidi alcoolici;

c) lire 600 per le fabbriche che, nelle condizioni volute dal regolamento per l'applicazione della presente legge, ottengano spiriti sia di prima sia di seconda categoria;

d) lire 10 per le fabbriche che, indipendentemente dalle materie in esse distillate, siano tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

2. — Il terz'ultimo e l'ultimo comma dell'art. 2, secondo le modificazioni apportate dal n. 1 della tabella *A* annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, sono sostituiti dai seguenti:

È fatto obbligo alle fabbriche ed agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministro delle finanze, allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, residui della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano.

Sui residui denaturati è abbuonata l'imposta di fabbricazione della quale siano effettivamente gravati.

3. — Al primo comma dell'art 3 è sostituito il seguente:

Per l'applicazione dell'imposta interna di fabbricazione, gli spiriti sono divisi in due categorie. La prima comprende gli spiriti ottenuti dalla distillazione dell'amido e delle sostanze amidacee, dai residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, dalle barbabietole, dal succo di canna e dall'uva secca; la seconda comprende gli spiriti ottenuti dalla distillazione delle frutta, del vino, delle vinacce, del miele, delle radici diverse e delle altre materie non indicate sopra come materie prime degli spiriti di prima categoria.

4. — La prima parte del secondo comma del detto articolo 3 è così modificata:

La quantità del prodotto in alcool anidro è determinata da un misuratore meccanico da applicarsi in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione.

5. — Al primo comma dell'art. 4 è sostituito il seguente:

Nella liquidazione dell'imposta sugli spiriti di seconda categoria in fabbriche munite di misuratore meccanico è concesso un abbuono sull'imposta gravante lo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, ed ogni altra passività, comprese anche le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore. Tale abbuono è stabilito nelle seguenti misure per ogni ettolitro di alcool anidro:

a) lire 30 per gli spiriti prodotti in fabbriche che distillino esclusivamente frutta, vinacce e altri cascami della vinificazione;

b) lire 50 per quelli prodotti in fabbriche che distillino esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello, escluso il liquido ottenuto dalla lavatura delle vinacce;

c) lire 10 per gli spiriti di seconda categoria ottenuti da altre materie.

6. — Al primo dei commi aggiunti all'art. 5, per effetto del n. 5 della tabella *A* annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, è sostituito il seguente:

In ogni fabbrica o opificio di rettificazione devono essere tenuti dal fabbricante speciali registri delle lavorazioni, forniti dall'Amministrazione, nei quali di mano in mano che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione secondo le norme stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, affinchè dai registri risulti in ogni momento la quantità e la specie delle materie prime esistenti nella fabbrica o nell'opificio e di quelle messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso.

7. — Il terzo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato da tutti i fabbricanti direttamente nelle tesorerie dello Stato.

8. — La prima parte del penultimo comma dello stesso art. 6 è modificata come segue:

Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica, soggetto alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata, ed a pagare l'imposta prima dell'estrazione dello spirito dal magazzino ed in ragione della quantità da estrarre, la cauzione è limitata al 7 0/0 dell'imposta

corrispondente alla quantità massima dello spirito che si voglia immettere nel deposito.

9. — La lettera b) dell'art. 7 è modificata come segue:

b) dagli opifici di rettificazione alle dogane, ai depositi doganali, ai magazzini summentovati e ad altri opifici di rettificazione se si tratta di spiriti greggi da rettificare.

10. — Il penultimo comma dell'art. 8 è modificato come segue:

I commercianti all'ingrosso e gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare dell'imposta sulla quantità massima di spiriti che si voglia immettere nei magazzini. Se questi sono istituiti in località ove esistano uffici incaricati dei servizi sulle imposte di produzione o Comandi della R. guardia di finanza, la cauzione può essere limitata al 7 0/0 dell'imposta.

11. — L'art. 11 è sostituito dal seguente:

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi od in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta a preferenza di ogni altro creditore.

Lo così detto testo e code ricavato negli opifici di rettificazione non sono ammesse a guarentigia dell'imposta.

12. — Al secondo e al terzo comma dell'art. 12, secondo le modificazioni apportate dal n. 7 della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, sono sostituiti i seguenti:

Il deposito di spiriti non denaturati, in quantità superiore a 20 litri, e di quelli denaturati, in quantità superiore a 50 litri, è soggetto alla vigilanza degli agenti di finanza o alla tenuta del registro di carico o scarico. All'obbligo della tenuta del registro di carico o scarico potranno essere stabilite eccezioni dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito, i liquori e le bevande alcooliche contenuti in bottiglie di capacità non superiore ad un litro, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del comune ove esiste la fabbrica.

13. — Nel penultimo comma dell'art. 13, modificato dal n. 8 della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, alle parole « abbuono dell'intera tassa sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione » sono sostituite le seguenti « abbuono dell'imposta gravante sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione ».

14. — I primi due comma dell'art. 14, modificato dal n. 9 della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, sono sostituiti dai seguenti, rimanendo abrogata la prima parte dell'ultimo capoverso del detto n. 9:

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura o aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni, ai mosti o alle frutta, è concesso l'abbuono o l'accreditamento dell'imposta di cui siano effettivamente gravati, mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.

Tale trattamento si applica pure nei riguardi del cognac estratto dai depositi di cui all'art. 9, anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza.

15. — Il primo comma dell'art. 20, modificato dal n. 11 della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, è sostituito dal seguente:

La denaturazione può effettuarsi soltanto presso le distillerie e gli opifici di rettificazione, nei quali lo spirito sia stato prodotto o rettificato e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

16. — Nell'art. 25, terzo comma, alle parole « per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio » sono sostituite le seguenti: « in qualsiasi modo per sottrarre lo spirito dall'apparecchio ovvero sia in possesso di apparecchio costruito in guisa che il prodotto possa essere sottratto al suo regolare accertamento ».

17. — Il quinto comma del medesimo art. 25 è sostituito dal seguente:

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia degli apparecchi, dei misuratori meccanici e degli altri istrumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza o dei bolli o sigilli apposti, è punito con pena pecuniaria non minore di L. 100 nè maggiore di L. 1000.

18. — Nel secondo comma dell'art. 32 (modificato dal n. 17 della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572), alle parole « da L. 10 a L. 100 » sono sostituite le altre « da L. 10 a L. 300 ».

19 — Al secondo comma dell'art. 34 è sostituito il seguente:

I prodotti, i recipienti e i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

20. — Nell'art. 37 alla parola « giudiziaria » è sostituita quella « penale ».

21. — All'art. 40, lettera b, tra la frase « di speciali congegni atti ad accertare la qualità » e l'altra « delle materie poste in lavorazione » sono aggiunte le parole « la quantità e il grado alcoolico ».

Art. 2.

Al testo unico anzidetto è aggiunto il seguente articolo:

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

È convertito in legge l'art 144 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per l'esecuzione del testo unico suindicato.

Art. 3.

L'art 8 della legge 8 giugno 1913, n. 572, è sostituito dal seguente:

Con decreto del ministro delle finanze può essere accordato l'abbuono o l'accreditamento della tassa, previa denaturazione nei modi da stabilirsi con lo stesso decreto, per lo spirito destinato agli istituti scientifici di istruzione, ai pubblici musei ed agli ospedali per esservi adoperato esclusivamente a scopo scientifico e sanitario.

Art. 4.

Con decreto Reale sarà approvato il testo unico delle leggi sull'imposta di fabbricazione degli spiriti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

SOLERI.

Allegato B.

Modificazioni alle leggi sull'imposta di fabbricazione dello zucchero

Art. 1.

La sopratassa di fabbricazione sugli zuccheri, istituita con l'art. 1 dell'allegato F al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, modificato con decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 734, è abrogata.

L'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno è stabilita nelle seguenti misure:

1°) per ogni quintale di zucchero di prima classe L. 216,15;

2°) per ogni quintale di zucchero di seconda classe L. 213,20.

Chiunque fabbrichi o raffini zuccheri deve essere in possesso di una licenza d'esercizio soggetta alla tassa annua di L. 600.

Art. 2.

L'ultimo comma della nota al n. 39 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, è modificato come segue:

Sugli zuccheri, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale all'ammontare dell'imposta interna di fabbricazione.

Art. 3.

I prodotti contenenti zucchero, che si esportano all'estero, possono con decreto Reale essere ammessi alla restituzione dell'imposta in misura fissa, da stabilirsi per ciascun prodotto con lo stesso decreto in guisa che alla quantità di zucchero, normalmente aggiunta ai prodotti stessi, corrisponda il rimborso dell'imposta di fabbricazione che colpisce lo zucchero di prima classe.

Per prodotti, i quali non siano normalmente preparati con aggiunta di zucchero in quantità pressochè costante, la restituzione dell'imposta, all'atto dell'esportazione, può essere concessa con decreto Reale in ragione della effettiva quantità di zucchero in essi contenuta, da accertare di volta in volta mediante analisi chimica.

La restituzione dell'imposta può essere accordata in ragione della quantità effettiva di zucchero, accertata mediante analisi chimica, anche per i prodotti per i quali sia stato ammesso il rimborso in misura fissa, ai sensi del primo comma del presente articolo, quando ne sia fatta domanda dall'interessato all'atto della esportazione o quando la dogana lo reputi conveniente.

Questo procedimento devesi, in ogni caso, seguire quando i prodotti ammessi a restituzione dell'imposta in misura fissa contengano, oltre allo zucchero, anche glucosio o altra sostanza atta a sostituire lo zucchero.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1902, n. 238, è modificato come segue:

Ai detti magazzini sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata. Però la cauzione da prestarsi dai fabbricanti è limitata a un ventesimo dell'imposta, corrispondente alla quantità e alla classe dello zucchero che verrà introdotto nei detti magazzini.

Art. 5.

All'alinea *f*) dell'articolo 4 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 27 agosto 1883, n. 1583, sono sostituite le seguenti disposizioni:

1. — La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di lire cinquanta nè maggiore di lire trecento, estensibile al doppio per i recidivi.

2. — Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

3. — Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

4. I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, guarentiscano l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

5. — Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intiero all'Erario.

6. — Sono convertiti in legge gli articoli 26, 27, 28 (sostituendo in questo le parole « da lire cinque a lire centocinquanta » con le altre « da L. 10 a L. 300 »), 29, 30, 31, 32, 39 e 40 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione degli zuccheri, approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 347.

Art. 6.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del testo unico delle leggi sull'imposta di fabbricazione degli zuccheri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze:
SOLERI.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1570, *che aumenta della somma di lire un milione lo stanziamento del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 59 « Restituzioni e rimborsi » (tasse sugli affari) dello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze, per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire un milione (L. 1,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.